

DELIBERA N. 540/13/CONS

CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA FONDAZIONE UGO BORDONI: RINNOVO

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 30 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della menzionata legge che prevede "Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e s.m.i.;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificata dalla legge 69 del 18 giugno 2009 concernente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTO l'articolo 41, comma 5, della menzionata legge che dispone "La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati";

VISTA la delibera n. 429/09/CONS del 29 luglio del 2009 con la quale è stata stipulata una convenzione di durata triennale tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni;

VISTO in particolare l'art. 5 della convenzione nella parte in cui prevede che "Entro il termine di scadenza, l'Autorità può decidere con delibera in merito al rinnovo della stessa";

VISTA la delibera n. 708/09/CONS concernente la "Definizione dei progetti esecutivi di ricerca di cui all'art. 2 della Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni";

VISTA la delibera n. 530/11/CONS recante la “Pubblicazione dei contributi finali dei progetti esecutivi di ricerca svolti dalla Fondazione Ugo Bordoni ai sensi della delibera 708/09/CONS”;

VISTA la delibera n. 707/11/CONS concernente la “Definizione di tre progetti esecutivi di ricerca, ai sensi dell’art. 2 della convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni” che ha dato avvio a un secondo ciclo di attività di ricerca;

VISTA la delibera n. 409/13/CONS recante la “Pubblicazione dei contributi finali dei progetti esecutivi di ricerca svolti dalla Fondazione Ugo Bordoni ai sensi della delibera n. 707/11/CONS”;

CONSIDERATO che, in attuazione della convenzione, la Fondazione Ugo Bordoni ha altresì fornito, ai sensi della delibera n. 79/12/CONS, un supporto operativo alle attività degli uffici in occasione della redazione del Bilancio di mandato 2005-2012, pubblicato sul sito dell’Autorità il 2 maggio 2012;

CONSIDERATO che i progetti esecutivi di ricerca svolti dalla Fondazione Bordoni hanno avuto ad oggetto, come previsto dall’art. 1, comma 1, della Convenzione, attività – a supporto dell’Autorità – aventi carattere di studio e analisi di natura tecnica e scientifica, nonché di assistenza, in relazione alle fasi applicative, ai lavori degli Uffici;

CONSIDERATO che i risultati dei progetti esecutivi sono stati utilizzati dall’Autorità e condivisi, a vantaggio dell’intera collettività, per la promozione delle nuove tecnologie e per l’approfondimento di argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio;

CONSIDERATA la comprovata competenza di primario livello scientifico della Fondazione Ugo Bordoni nelle materie di interesse dell’Autorità, tale da costituire un valido supporto nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati;

VALUTATA l’esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo svolgimento di attività di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell’Autorità o di carattere pubblico;

RITENUTO opportuno, alla luce dei risultati delle summenzionate attività di ricerca svolte nel triennio trascorso, proseguire la collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni attraverso il rinnovo di una convenzione quadro che garantisca altresì un tempestivo allineamento degli studi programmati con le priorità di intervento regolamentare delineate dal vigente quadro normativo europeo e nazionale;

VISTO lo Statuto della Fondazione Ugo Bordoni e, in particolare, l’art. 4, comma 4, dello Statuto medesimo;

RAVVISATA la necessità di definire il quadro organizzativo e le modalità di svolgimento della collaborazione di cui si tratta;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

Attività della Fondazione Ugo Bordoni

1. Alla Fondazione Ugo Bordoni potrà essere affidato lo svolgimento di attività – a supporto dell’Autorità – aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonché di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell’Autorità o di carattere pubblico.
2. Le attività di cui al precedente comma – da definirsi con appositi progetti esecutivi – riguarderanno, in particolare, l’approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell’Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l’evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell’utente nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi postali; la qualità delle reti e dei servizi di comunicazione.
3. L’affidamento alla Fondazione Ugo Bordoni delle attività di cui al comma 1 non pregiudica la possibilità, da parte dell’Autorità, di avvalersi, anche nelle materie di cui al comma 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale.

Articolo 2

Svolgimento delle attività della Fondazione Ugo Bordoni

1. Le attività affidate alla Fondazione Ugo Bordoni e le modalità di svolgimento delle stesse sono disciplinate da una Convenzione stipulata fra la Fondazione Bordoni e l’Autorità. La Convenzione ha una durata pari a 3 anni. Entro il termine di scadenza, l’Autorità deciderà con delibera in merito al rinnovo della stessa.
2. Con riferimento alle materie escluse dall’ambito di applicazione della convenzione di cui al comma 1, si fa salva la possibilità che la Fondazione Ugo Bordoni possa svolgere incarichi nell’ambito delle attività promosse dall’Autorità con specifiche procedure aperte.

3. Ove il contenuto degli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché idonee garanzie di separazione tra le funzioni gestionali e l'attività di studio e ricerca affidata dall'Autorità, che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera, anche ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Ugo Bordoni.

Articolo 3 ***Oneri finanziari***

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività affidate dall'Autorità alla Fondazione Bordoni ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 2 possono trovare copertura, per ciascuna annualità, entro l'importo massimo complessivamente non superiore a euro 180 mila (centoottantamila) IVA inclusa. Di tale limite si dovrà tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi di ricerca che sono predisposti dalla Fondazione Ugo Bordoni, nella persona del Direttore delle ricerche, e l'Autorità, nella persona del Direttore della Direzione il cui ambito di competenza è interessato dal singolo progetto. Definiti i progetti, l'affidamento è disposto con delibera dell'Autorità. L'importo complessivo indicato graverà sul bilancio di competenza dell'Autorità nel capitolo di spesa n. 113.1270 della Direzione Analisi dei mercati, concorrenza e studi dedicato a "Spese per progetti, collaborazioni e convenzioni con università ed enti di ricerca nazionali e internazionali".

Articolo 4 ***Stipula della convenzione con la Fondazione Ugo Bordoni***

1. Il Presidente è autorizzato a stipulare una Convenzione triennale tra l'Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni, nei termini e nelle modalità indicate ai precedenti articoli.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani